

Rapporto **Quale Energia**

DA Kyoto con ritardo

Verdi per ridurre le emissioni, bianchi per risparmiare energia. Sono i certificati con i quali si cerca di limitare l'inquinamento delle industrie e di scongiurare nuove crisi energetiche. Ma l'introduzione dell'emission trading in Italia è continuamente dilazionata

DI LUIGI CHIARELLO

Certificati verdi per tagliare le emissioni di gas serra, certificati bianchi per risparmiare energia. Due bollini di cui si devono dotare le aziende del settore elettrico e non solo per perseguire gli obiettivi d'efficienza loro imposti a causa dell'aumento dell'inquinamento e, soprattutto, per tentare di scongiurare nuove crisi energetiche, ormai strutturali, nel paese. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta, partendo da un dato: l'operatività del sistema di emission trading legato al protocollo di Kyoto in Italia è continuamente dilazionata.

L'Italia ha accumulato un ritardo di oltre due anni rispetto ai partner europei più rapidi nell'avviare il mercato delle emissioni. L'operatività del sistema doveva scattare dal 1° giugno, a seguito di una proroga che aveva sposato al 31 maggio il termine del 30 aprile, previsto dalla normativa Ue, per la restituzione delle quote di gas serra da parte dei gestori degli impianti. E con l'avvio del sistema dovevano scattare anche le sanzioni per i gestori che non rispettavano i vincoli della normativa. Ma, nel frattempo, è intervenuta una nuova, ul-

teriore, proroga. Il 29 maggio, a ridosso della scadenza, il ministero dell'ambiente ha emanato un decreto, firmato da Corrado Clini, capo dell'autorità nazionale competente presso il ministero dell'ambiente, per l'attuazione della direttiva 2003/87/Ce, che istituisce il sistema di scambio delle emissioni. Il decreto (prot. dec/ras/543/2006) recita testualmente:

«Limitatamente all'anno 2006, il termine per la restituzione delle quote di gas serra (...) è sospeso per il tempo necessario al ripristino delle funzioni del registro (delle emissioni, ndr) momentaneamente compromesse, e comunque non oltre il 30 giugno 2006». Dunque, una nuova «improrogabile» scadenza, che proroga il precedente «improrogabile» termine per l'applicazione definitiva del protocollo di Kyoto in Italia. Ritardi che possono costare molto cari all'Italia. Ecco perché.

Quote gas. Italia col fiato sul collo. Come detto l'Italia, ultimamente, aveva già prorogato di un mese la restituzione delle quote di gas a effetto serra, con un decreto del 27 aprile scorso messo a punto dal ministero dell'ambiente (G.U. n. 118/2006). Il provvedimento posticipava dal 30 aprile al 31 maggio il termine fissato dalla direttiva

europea Emission trading system (2003/87/Ce) per la restituzione delle quote di Co2 da parte dei gestori degli impianti regolati dalla normativa.

La proroga era stata innescata da «inconvenienti tecnico-informatici nella gestione del registro nazionale che contabilizza le quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate dai gestori». Difficoltà denunciate dall'Apat (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, che amministra il registro nazionale emissioni) al dicastero dell'ambiente, che hanno provocato la prima proroga prevista dal dm del 27 aprile e che sono anche alla base della nuova proroga. Ora la direttiva europea Ets (il sistema europeo che regola lo scambio di emissioni), che istituisce il sistema di scambio di quote di gas serra tra paesi membri, in ottemperanza ai limiti imposti dal protocollo di Kyoto, non prevede alcuna possibilità di proroga. Il doppio slittamento decretato



dall'Italia, infatti, viola l'art. 12 comma 3 della normativa europea, che definisce il 30 aprile di ogni anno come termine perentorio entro cui restituire «un numero di quote pari alle emissioni totali di tale impianto nell'anno civile precedente».

Il ritardo potrebbe dunque aprire una procedura d'infrazione da parte di Bruxelles. Una prospettiva che l'esecutivo europeo ha già preso in considerazione. Peraltro, questo è soltanto l'ultimo di una serie di ritardi accumulati dall'Italia nell'attuazione dell'Emission trading system. Ma, una volta che il sistema sarà entrato pienamente in vigore, vediamo che cosa si rischia a non rispettarlo.

Emission trading con sanzione. Il sistema Ets permette alle industrie europee di inquinare entro certi limiti e di scambiare, con altre industrie, «quote di emissione» di gas serra per non superare i tetti complessivamente previsti dalla normativa (il protocollo di Kyoto impone di ridurre i gas serra, entro il 2012, dell'8% rispetto al 1990). Le imprese italiane che non rispettano i vincoli dettati dalla normativa rischiano sanzioni fino a 100 mila euro, per dichiarazioni inesatte o incomplete al ministero dell'ambiente e per mancata comunicazione delle informazioni indicate dalla legge. In particolare, i gestori degli impianti autorizzati che entro il 30 aprile di ogni anno non hanno presentato la dichiarazione sulle attività e le emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente, corredata dall'attestato di verifica, rischiano di pagare da un minimo di 2.500 a un massimo di 50 mila euro. Vale, inoltre, la pena ricordare che per l'esercizio degli impianti senza autorizzazione è prevista una sanzione dai 25 mila ai 250 mila euro, aumentata, «per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa», di 40 euro per il primo periodo di riferimento (2005-2007) e di 100 per i periodi successivi.

Sanzioni proporzionate alle quote illegittimamente rilasciate sono previste anche per la mancata restituzione di quote dovute e per la mancata comunicazione delle informazioni per l'aggiornamento delle autorizzazioni nel caso di modifiche agli impianti. Il dispositivo sanzionatorio è contenuto nel decreto legislativo varato il 23 marzo scorso dal governo, che ha recepito in toto la normativa Ue sullo scambio delle quote di emissione. E cioè le direttive 2003/87/Ce e 2004/101/Ce. Questo provvedimento ha di fatto messo una toppa a una lacuna normativa finora in parte colmata dal decreto legge n. 273/2004 che aveva fissato le regole, in via d'urgenza, per dare il via al sistema di scambio fondato sul registro delle emissioni. Al decreto legge è seguita una lunga

teoria di decreti del ministero dell'ambiente che hanno dettato gli obblighi delle imprese, assegnato le quote di emissione per il 2005-2007, individuato i «verificatori» che dovranno attestare la correttezza delle rilevazioni effettuate dalle imprese (e comunicate nelle dichiarazioni al ministero dell'ambiente che dovevano essere inviate entro il 31 marzo). Le imprese interessate sono soprattutto industrie del settore termoelettrico, impianti per la produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali (per esempio fabbricazione del vetro) e altre attività come quelle per la fabbricazione di pasta per carta o cartone.

Risparmio energetico e certificati bianchi. Passiamo ora a tutt'altro fronte. Il sette marzo è partito il nuovo sistema di scambio di titoli di risparmio energetico. I cosiddetti certificati bianchi. L'avvio è avvenuto con la prima sessione di scambio sulla piattaforma informatica del gestore del mercato elettrico (Gme). I distributori coinvolti sono stati, però, solo quelli con più di 100 mila utenti. Ma, se nel settore elettrico la quasi totalità dei distributori di fatto supera la soglia decisa dal ministero delle attività produttive per l'accesso al borsino, le imprese distributrici di gas naturale coinvolte nel mercato dei certificati bianchi sono invece poco più del 40% del totale. Di fatto, una quota rilevante del settore resta fuori dagli scambi, almeno per quest'anno.

Come funziona il sistema. Con l'avvio del mercato dei certificati bianchi è partito il meccanismo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) per la promozione del risparmio energetico, in attuazione dei decreti ministeriali (del Map di concerto con il ministero dell'ambiente) del 20 luglio 2004 (dm 20/7/04 «elettricità», dm 20/7/04 «gas»). Tale sistema risponde all'esigenza di limitare il costo complessivo correlato al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico imposti ai distributori di energia elettrica e gas. Fissati a 2,9 milioni di tonnellate di petrolio risparmiate ogni anno entro il 2009. Tra i soggetti coinvolti nel sistema dei certificati bianchi, il Gme riveste un ruolo decisivo, dato che i decreti delle attività produttive hanno assegnato al gestore il compito di organizzare una piattaforma di mercato finalizzata a consentire l'incontro tra la domanda e l'offerta dei Tee (un Tee per ogni tonnellata di petrolio risparmiata). Il Gme, inoltre, gestisce il registro dei titoli, e cioè un archivio informatico presso il quale sarà attivato un conto proprietà per ogni operatore del mercato. (riproduzione riservata)

